

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 195 pfi 2020/2021 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio CALANDRA, Riccardo CANNELLA e Alessandro VENIERO, e della società ASD FUTSAL REAL PALERMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO CALANDRA, allenatore tesserato all'epoca dei fatti nella stagione sportiva 2019-2020 per la società ASD Club P5 Cruillas, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e dall'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, le funzioni di tecnico in occasione della gara di campionato di Ca5/C2/B *ASD R. Star / ASD Città di Bisacquino* disputata il giorno 01/02/2020;

RICCARDO CANNELLA, all'epoca dei fatti Presidente della ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e dall'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato in qualità di allenatore il Signor CALANDRA Claudio in posizione irregolare in quanto non tesserato per la società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in occasione della gara di campionato di Ca5/C2/B *ASD R. STAR / ASD Città di Bisacquino*, disputata il giorno 01/02/2020;

ALESSANDRO VENIERO, all'epoca dei fatti Dirigente della ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, dall'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 61, comma 1, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in occasione della gara di campionato di Ca5/C2/B *ASD R. STAR / ASD Città di Bisacquino*, disputata il giorno 01/02/2020, in cui è stato impiegato in qualità di allenatore il Signor CALANDRA Claudio in posizione irregolare in quanto non tesserato per la società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in occasione della predetta gara di campionato di Ca5/C2/B *ASD R. STAR /*

ASD Città di Bisacquino, consentendo al predetto CALANDRA Claudio di sedere in panchina senza averne titolo;

ASD FUTSAL REAL PALERMO, per responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio CALANDRA, Riccardo CANNELLA e Alessandro VENIERO, e dal Sig. Alessio Pasquale QUARANTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL REAL PALERMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Claudio CALANDRA, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Riccardo CANNELLA, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro VENIERO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD FUTSAL REAL PALERMO (già A.S.D. R. STAR);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina